

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2001, n. 1379

Approvazione indirizzi per esercizio in forma coordinata del servizio di piena a livello di bacino idrografico.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";

Vista la L.R. 10 giugno 1996, n. 42 "Disciplina delle attività di protezione civile";

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 "Norme per la difesa del suolo" ed in particolare l'art. 14, comma 1, lettera d) che attribuisce alle Province i compiti attinenti il servizio di piena;

Premesso che il R.D. 523/1904 art.61 recita " Il Governo ___stabilisce___ le norme per il servizio di guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura e col concorso dello Stato;

Preso atto del fatto che quanto al precedente punto risulta regolamentato al capo VI del R.D. 2669/37;

Preso atto del fatto che, in relazione all'evoluzione normativa e in particolare all'attività di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 225/92, il servizio di piena assolve anche compiti di Protezione Civile in quanto finalizzato alla salvaguardia delle opere a difesa del sistema antropizzato;

Visto il verbale d'intesa sottoscritto il 22 maggio 2001 tra la Regione Toscana e le Province in attuazione dell'art.16 della legge regionale n.91/98 citata, ed in particolare l'art.3 che dispone che le attività relative al servizio di piena sono svolte in maniera coordinata a scala di bacino sulla base di appositi indirizzi che la Regione adotterà entro 6 mesi dalla sottoscrizione del verbale medesimo;

Considerato che ai sensi della LR n.91/98 citata sono trasferite alle Province anche le funzioni in materia di difesa del suolo già di competenza dello Stato ed in particolare quelle di cui all'art.89, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112;

Considerato che le funzioni relative al servizio di piena e di cui all'art.89, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 attengono al Bacino dell'Arno e sono definite nel Decreto Ministero dei LL.PP. in data 1 dicembre 1993;

Preso atto che tali funzioni, ai sensi della normativa sopra richiamata, sono attribuite alle Province di Arezzo, Firenze, Pisa e che ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni- Enti Locali del 1 febbraio 2001 sono esercitate attraverso l'istituto

dell'avvalimento degli Uffici statali del Provveditorato OO.PP., nelle more della conclusione delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art.7, comma 4, del D.Lgs. n.112//1998;

Considerato che per espressa previsione del comma 4 dell'art.89 del D.Lgs.112/1998, le funzioni trasferite con l'art.89 suddetto devono essere esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico;

Richiamata la legge regionale 1 dicembre 1998 n.88 che in attuazione della legge 15 marzo 1997 n.59 ha attribuito agli enti locali e disciplinato le funzioni amministrative ed i compiti inerenti, tra gli altri, la protezione civile;

Considerato che ai sensi della legge regionale n.88/98 citata, la Regione si riserva le funzioni generali di indirizzo e controllo su tutte le materie attribuite;

Richiamata la decisione della Giunta regionale n.28 del 29 ottobre 2001 recante "Coordinamento del servizio di piena a livello di Bacino. Disposizioni organizzative";

Ritenuto di dettare gli indirizzi per assicurare il coordinamento delle attività del servizio di piena a livello di bacino in coerenza con il complessivo sistema della protezione civile;

Ritenuto altresì di dettare ulteriori indirizzi specificatamente concernenti il predetto servizio nell'ambito del bacino dell'Arno;

Considerato che è prossima l'operatività del sistema di preannuncio unico della piena elaborato dall'Autorità di Bacino dell'Arno, in conformità a quanto previsto nella Direttiva n.2 del Piano stralcio per il rischio idraulico approvato con DPR n.226 del 5 novembre 1999;

Considerato altresì che è prossima l'approvazione del Piano Nazionale di Emergenza previsto nella Direttiva n.2 del medesimo Piano Stralcio, nella quale saranno definite le procedure per la diramazione degli avvisi di protezione civile conseguenti l'operatività del sistema di preannuncio sopra citato;

Ritenuto che in rapporto all'operatività dei suddetti strumenti nel Bacino del F. Arno, ai fini di realizzare la massima sinergia per la salvaguardia della pubblica incolumità, sembra opportuno cogliere ogni utile interconnessione tra il nuovo assetto di competenze conseguente l'attuazione della legge Bassanini e la complessiva organizzazione del sistema di protezione civile;

Considerata l'opportunità, ai fini sopra specificati di istituire un gruppo tecnico con l'incarico di approfondire l'analisi delle potenzialità che il

nuovo assetto delle competenze derivante dall'attuazione della legge Bassanini comporta sulla complessiva organizzazione del sistema della protezione civile, nel Bacino del F.Arno;

Sentite le Province;

A voti unanimi

DELIBERA

Di approvare gli indirizzi per assicurare il coordinamento dell'esercizio del servizio di piena a livello di bacino idrografico, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare mandato al CTP di istituire un gruppo tecnico con l'incarico di approfondire l'analisi delle potenzialità che il nuovo assetto delle competenze derivante dall'attuazione della legge Bassanini comporta sulla complessiva organizzazione del sistema della protezione civile, nel Bacino del F. Arno; fissandone, oltre i componenti, le modalità di funzionamento, la durata e il sistema delle relazioni esterne;

Di incaricare l'Area interdipartimentale Sistema Regionale di Protezione Civile di tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1 lettera b) della LR 9/95, è pubblicato per intero, compreso l'allegato sul B.U.R.T., ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 18/96.

Segreteria della Giunta
Il Coordinatore
Valerio Pelini

ALLEGATO A

INDIRIZZI PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI PIENA A LIVELLO DI BACINO IDROGRAFICO

1. SERVIZIO DI PIENA E ORDINAMENTI ATTUATIVI

1.1 Le Province, subentrate, ai sensi della L.R. 91/98, alla Regione e al Provveditorato OO.PP nelle competenze in materia idraulica, assicurano lo svolgimento delle attività di servizio di piena e conseguente pronto intervento idraulico in conformità a quanto previsto dagli enti precedentemente titolari di tali funzioni ai sensi del regolamento di cui al R.D. n. 2669/37 e in relazione agli ordinamenti attuativi conseguenti.

1.2 Entro 30 gg. dalla approvazione dei presenti indirizzi le Province competenti aggiornano gli ordinamenti attuativi esistenti:

individuando le strutture organizzative cui competono all'interno dell'Amministrazione Provinciale le varie attività previste dal regolamento;

codificando all'interno dell'ordinamento attuativo gli eventuali comportamenti posti in essere dagli enti precedentemente titolari in via di prassi e non codificati negli ordinamenti esistenti, verificando la loro funzionalità rispetto alle finalità del servizio di piena;

individuando, alla luce del quadro normativo aggiornato (LR n.91/98 ma altresì LR n.88/98, art.30, in materia di protezione civile) gli enti destinatari dei flussi informativi, tenendo in particolare conto delle altre Province interessate dallo stesso bacino imbrifero sia in quanto Autorità idraulica sia in quanto competenti ai fini di protezione civile, e assicurando la necessaria coerenza con le previsioni del proprio piano provinciale di protezione civile.

Ove non esista un ordinamento attuativo dei disposti di cui al capo VI del R.D. 2669/37, nel termine sopra indicato, le Province ne redigono un primo stralcio, con il contenuto minimo di cui ai precedenti punti.

1.3 Entro 6 mesi dalla presente deliberazione le Province provvedono ad una verifica complessiva dell'ordinamento attuativo vigente e, ove abbiano proceduto al primo stralcio, alla elaborazione dell'ordinamento definitivo. Quest'ultimo, prima della definitiva approvazione, è trasmesso alle altre Province territorialmente interessate al medesimo bacino idrografico per la formulazione di eventuali osservazioni per quanto attiene gli aspetti rilevanti ai fini della completezza del sistema delle informazioni reciproche, al coordinamento delle attività di rispettiva competenza, alla individuazione delle soglie di attivazione del servizio. Analoga comunicazione è effettuata alla Regione.

Ove il servizio di piena sia esercitato da una o più Province nell'ambito dello stesso bacino idrografico, le Province titolari elaborano gli ordinamenti definitivi di competenza concordando l'impostazione generale dei medesimi in modo da garantire la necessaria omogeneità delle prescrizioni a livello di bacino.

In sede di predisposizione dell'ordinamento definitivo, le Province, ove verificano situazioni di particolare rischio nell'ambito dei tratti interessati al servizio di piena, definiscono con i Comuni interessati azioni specifiche di monitoraggio e di allertamento tempestivo finalizzate alla salvaguardia della incolumità pubblica.

In sede di verifica sarà considerata l'organizzazione complessiva del servizio al fine di realizzare la massima efficacia ed economicità tenuto conto delle più recenti strumentazioni finalizzate

all'allertamento e alla comunicazione (es. teleallarmi in sostituzione delle letture idrometriche effettuate dal personale). Tale verifica dovrà essere effettuata anche tenendo conto delle esigenze della eventuale estensione del servizio di piena ad altre opere idrauliche, al fine di garantire una piena efficacia dell'attività di sorveglianza in rapporto alla complessità della situazione idraulica nella quale sono inserite le opere idrauliche per le quali è già attivo il servizio di piena.

1.4. Copia dell'ordinamento attuativo approvato dovrà essere inviata alla Regione Toscana, Area Sistema regionale della Protezione civile e per conoscenza alle Autorità di Bacino territorialmente interessate.

1.5. Gli ordinamenti attuativi dovranno essere verificati e aggiornati in seguito a qualsiasi variazione che venga apportata sulle opere idrauliche od in seguito alla realizzazione di nuove opere.

2. SERVIZIO DI PIENA NELL'AMBITO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ARNO

2.1 Fermo restando quanto previsto in via generale al precedente capitolo, ai fini dell'aggiornamento di cui al punto 1.2, le Province titolari del servizio di piena sull'asta principale dell'Arno (ex OOPP) ovvero dei suoi affluenti (ex Uffici del Genio Civile) verificano, tramite apposita Conferenza di servizi, l'adeguatezza del sistema informativo previsto nei vari ordinamenti o comunque adottato in via di prassi nonché l'esigenza di introdurre, ove non disciplinate, forme di consultazione da adottare previamente alla esecuzione di manovre da attivare nell'ambito del servizio di piena di rispettiva competenza.

Alla Conferenza di servizi partecipano le altre Province interessate per territorio ancorché non titolari del servizio di piena nonché la Regione Toscana, che provvede alla relativa convocazione, entro 30 giorni dalla presente deliberazione.

2.2 Sulla base dei risultati della Conferenza di servizi, le Province provvedono all'aggiornamento di cui al punto 1.2.

2.3 Ferme restando le ulteriori esigenze definite a seguito della Conferenza di servizi, gli ordinamenti attuativi dei disposti di cui al capo VI del R.D. 2669/37 per i Circondari idraulici di Arezzo, Firenze e Pisa oltre alle indicazioni generali riportate nel paragrafo precedente, dovranno assicurare anche un flusso informativo tra le Province titolari degli altri circondari e quelle ricomprese all'interno del circondario. Specifici rapporti, anche collaborativi, potranno essere definiti tramite appositi atti d'intesa o convenzionali.

2.4 Ferma restando l'attribuzione alle singole Province di Arezzo, Firenze e Pisa del materiale e

dei beni in dotazione dei singoli Circondari, entro 30 giorni dalla presente deliberazione, le Province definiscono d'intesa tra loro e relazionandone la Regione, le modalità di gestione della rete ponte radio, in modo che sia assicurata la relativa unitarietà con forme di compartecipazione finanziaria da parte di tutte le tre Province utilizzatrici.

2.5 Ai fini di supportare l'attività di verifica, funzionale alla elaborazione degli ordinamenti attuativi definitivi (punto 1.3), la Regione, di concerto con le Province interessate, istituisce un gruppo tecnico di monitoraggio composto da tecnici regionali e provinciali con il compito di verificare la complessiva efficacia dei comportamenti e del coordinamento tra le diverse Province interessate dal Fiume Arno. Tale gruppo tecnico di monitoraggio, sulla base dei comportamenti di volta in volta assunti verifica le esigenze manifestatesi e di conseguenza elabora eventuali proposte di soluzioni, anche alla luce della prossima operatività del sistema di preannuncio unico della piena elaborato dall'Autorità di Bacino dell'Arno in conformità a quanto previsto nella Direttiva n.2 del Piano stralcio per il rischio idraulico, approvato con DPR n.226 del 5 novembre 1999, e dell'approvazione del Piano Nazionale di Emergenza previsto nella Direttiva n.2 del medesimo Piano Stralcio, nella quale saranno definite le procedure per la diramazione degli avvisi di protezione civile conseguenti l'operatività del sistema di preannuncio sopra citato.

3. ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PIENA

Le Province, ove lo ritengano necessario in relazione alle attività di protezione civile finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni, estendono il servizio di piena anche a tratti non ricompresi tra quelli di 1a e 2a categoria di cui al R.D.2669/37.

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2001, n. 1380

Art. 8 L.R. 81/95 - Piano di Ambito dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Medio Valdarno - Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 36/94 "Disposizioni in materia di risorse idriche" che, in particolare, al CAPO II disciplina l'organizzazione territoriale e funzionale del servizio idrico integrato;

Vista la L.R. 21.7.95 n.81 "Norme di attuazione della L. 5.1.94 n.36", con cui la Regione Toscana ha provveduto alla delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali;